



Settore III: Gestione del territorio – Sportello unico  
Corso Vittorio Emanuele, 84047 Capaccio (SA) Tel. 0828.81.21.11  
Email urbanistica@paestum.org

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
EDILIZIA PRIVATA – CONDONO EDILIZIO

(decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267) T.U.E.L.

DETERMINA n. 38 del 16 LUG. 2012

Del Registro Generale n. 1024 del 18 LUG. 2012

OGGETTO: Sanzione pecuniaria ai sensi dell'art. 167 del D.Lgs.  
22/01/2004, n. 42, condono edilizio Prat. 77/326:  
Bottiglieri Angelo.

IL RESPONSABILE  
DEL SETTORE FINANZIARIO

Attesta il parere di regolarità contabile e di copertura finanziaria, ai sensi degli articoli 151 e 153 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267

IL RESPONSABILE  
\_\_\_\_\_

IL RESPONSABILE DEL  
PROCEDIMENTO

Attesta che la presente determina è pervenuta in Segreteria:

il 26/07/2012

prot. 25286

IL RESPONSABILE  
\_\_\_\_\_

IL RESPONSABILE  
DEL PROCEDIMENTO

Attesta la pubblicizzazione dal 18 LUG. 2012 al \_\_\_\_\_

IL RESPONSABILE  
\_\_\_\_\_

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
EDILIZIA PRIVATA - CONDONO EDILIZIO**

**VISTO E CONSIDERATO:**

- il T.U. D.Lgs. 267/2000 ed in particolare, l'art. 107 "Funzioni e responsabilità dei Dirigenti", l'art. 151 "Principi in materia di compatibilità", l'art. 183 "Impegno di spesa" e l'art. 184 "Liquidazione di spesa", che demanda ai Responsabile dei Servizi gli atti di impegno e liquidazione;
- la richiesta di Concessione Edilizia in Sanatoria, presentata in data 10.12.2004, prot. n. 41125, dal Sig. Bottiglieri Angelo, nato a Nocera Inferiore (SA) il 21.08.1929, ai sensi dell'art. 32 della legge 326/03, per opere abusivamente realizzate in questo Comune in località Licinella, su area individuata al foglio di mappa n. 67 part. n. 107 e 108, relative a opere di manutenzione straordinaria in difformità della C.E. n. 114 del 15.05.2001 alla struttura alberghiera denominata "Grand Hotel Poseidon".
- che detta opera ricade in zona soggetta a vincolo ambientale ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497 e s.m.i.;
- che tali opere rientrano nella tipologia 6 di abuso di cui alla tabella C allegata alla legge 326/03;
- il parere favorevole della C.L.P. espresso con verbale n. 3 nella seduta del 23.02.2012;
- il parere favorevole della Soprintendenza B.A.P. di Salerno espresso con nota prot. 18781 del 22.06.2012;
- che detto parere è stato espresso in quanto le opere realizzate abusivamente non hanno arrecato alcun danno ambientale, per cui non si appalesa la necessità di intimare la demolizione;
- vista l'autorizzazione paesaggistica n. 63 del 29.06.2012;
- la Delibera di Giunta Municipale n. 1963 del 25 novembre 1997, relativa ai criteri per la determinazione della detta sanzione;
- Visto l'art. 4 del D.M 26.09.1997 il quale stabilisce che l'applicazione dell'indennità risarcitoria è obbligatoria anche quando dalla predetta valutazione emerga un danno nullo, provvedendo in tal caso che essa vada corrisposta nella misura minima prestabilita indicata nello schema sotto indicato o comunque prestabilito da specifica norma.
- Visto l'art. 37 del DPR 6 giugno 2001, n. 380.

**RITENUTO:**

- di poter concedere il rilascio della Concessione Edilizia in Sanatoria per le dette opere abusivamente realizzate, fermo restando l'irrogazione della Sanatoria pecuniaria di cui all'art. 167 del D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42;
- di applicare la sanzione pecuniaria in misura non inferiore a € 516,00;

**CONSIDERATO,**

- che sono salvi ed impregiudicati gli eventuali ulteriori provvedimenti da dover adottare in seguito alle istruzioni in merito che saranno emanate dalla Regione Campania, ai sensi dell'art. 107, comma 3, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267;

**D E T E R M I N A**

- 1) La premessa costituisce parte integrante e sostanziale della presente determinazione e si intende qui integralmente riportata;
- 2) Di non richiedere il ripristino dello stato dei luoghi per le opere abusivamente realizzate e descritte in premessa, in quanto le stesse non sono incompatibili con l'interesse paesistico tutelato;
- 3) Di quantizzare l'indennità di cui all'art.167 del D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, nella misura di € 516,00 da incamerare mediante accredito sul c.c.p. n.12286845, intestato al "Comune di Capaccio" causale "sanzione dovuta per l'indennità pecuniaria, ai sensi dell'art. n. 167 del D.Lgs n. 42/04."
- 4) Di trasmettere la presente determina con i relativi documenti giustificativi al Servizio Finanziario per gli adempimenti consequenziali.
- 5) Di introitare il suddetto importo sull'apposita risorsa del Bilancio 2011 indennità pecuniaria, ai sensi dell'art. 167 del D.Lgs del 22 gennaio 2004 n. 42.
- 6) Di vincolare l'importo per l'utilizzo delle finalità previste dal comma dell'art. n. 167 del D.Lgs del 22 gennaio 2004, n. 42.

